



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

LEGGE REGIONALE

Istituzione di una Commissione di indagine sull'attività
dell'E.R.S.A.P.



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
ottemperando a quanto deliberato dal consiglio regionale
nella seduta del 5/3/1991, La Commissione che ho l'onore di
presiedere ha proceduto, nei termini previsti, ad esaminare
ed ad approvare all'unanimità l'allegata proposta di legge
per l'Istituzione di una Commissione d'indagine sull'attività
dell'ERSAP.

Pertanto si sottopone all'approvazione del Consiglio
il provvedimento adottato, con la certezza che esso consentirà
all'istituenda Commissione di indagine, di espletare con serenità
e competenza i compiti a cui è chiamata.

Il Presidente
(Lucio Tarquinio)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 3..... DEL 5/3/91.....

- 5/3/91
1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del..... i
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, "Istitu-....
zione di una Commissione d'indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P.
.....
 2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere **favo-
revole**..... sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allega
to che costituisce parte integrante della presente decisione.
 3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
 4. La presente decisione è stata adottata **all'unanimità**.....
 - 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **Tarquinio**



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

" Istituzione di una commissione di indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P.".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. E' istituita una Commissione consiliare d'indagine sulla attività svolta dall'ERSAP in applicazione delle norme contenute nelle lettere l), m) ed n) dell'art. 3 della legge regionale 28/10/1977, n. 32.

Art. 2

(Composizione e insediamento)

1. La Commissione é composta da tredici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi.



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato a provvedere alla costituzione e insediamento della Commissione d'indagine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 3 (Poteri)

1. La Commissione d'indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonchè dei funzionari responsabili di settori ed uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e responsabili burocratici dell'ERSAP.

2. La Commissione può altresì chiedere l'intervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli organismi, enti, aziende e/o società in cui l'ERSAP risulta partecipe con quote di capitale o azioni.

3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.4

(Elezione del Presidente - Validità delle riunioni)

1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente, un Vicepresidente e un segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, a maggioranza relativa per le successive.
2. La Commissione si riunisce previo avviso di convocazione da notificarsi di norma almeno tre giorni prima. In prima convocazione la seduta è valida con la maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione la seduta è valida quale che sia il numero dei presenti.

ART.5

(Funzioni di segreteria)

1. Per l'espletamento delle incombenze la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio Regionale, su apposite decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del consiglio.

ART.6

(Termini)

1. La Commissione relaziona al Consiglio regionale sull'indagine svolta nel termine di dodici mesi dal suo insediamento.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è delegato a concedere una sola proroga di ulteriori tre mesi, previa richiesta motivata, cui dovrà comunque essere allegata una relazione sullo stato dei lavori.